




Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017



Reggio Calabria, 23 febbraio 2017



Tribunale amministrativo Regionale della
Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

*INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 2017*

RELAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 2017

Saluto del presidente del T.A.R. della Calabria Vincenzo
Salamone

Saluto dei rappresentanti del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa e dell'Associazione Nazionale
Magistrati Amministrativi

Interventi dei Magistrati della Sezione Staccata di Reggio
Calabria del T.A.R. della Calabria, Dott. Avv. Filippo Maria
Tropiano, Dott.ssa Avv. Angela Fontana, Dott.ssa Avv.
Donatella Testini

Intervento sul tema "*L'abuso del processo amministrativo*" a
cura del Prof. Giuseppe Tropea, Professore Associato di
Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia dell'Università
"Mediterranea" di Reggio Calabria

PROCLAMAZIONE DELL'APERTURA DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 2017

RELAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017

*CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELL'ANNO 2016
PROSPETTIVE DI INTERVENTO E PROGRAMMI DI LAVORO PER L'ANNO 2017*

Autorità, Signore e Signori,

desidero porgere, innanzitutto, un cordiale saluto ed un vivo ringraziamento, mio personale e dei Colleghi, alle Autorità civili, militari e religiose, ai Colleghi di ogni giurisdizione, agli esponenti del mondo accademico, agli Avvocati del libero Foro, degli Enti e dell'Avvocatura dello Stato ed a tutti gli intervenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017.

Un particolare benvenuto al componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; ed al rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Ed un caro saluto al Presidente del T.A.R. della Calabria, Vincenzo Salamone.

Limitero il mio intervento ad alcune brevi considerazioni di carattere consuntivo sull'attività svolta nel 2016; ed a talune indicazioni di carattere prospettico per quest'anno giudiziario 2017, che si va ad aprire.

Intendo lasciare un più ampio spazio ai Colleghi, chiamati a fornire un contributo di riflessione in occasione della presente cerimonia inaugurale.

Gli straordinari risultati conseguiti nel corso del precedente anno – che, a breve, andrò ad illustrare – rappresentano la diretta conseguenza dell'alto impegno professionale dai Colleghi profuso, nel quadro di un costante,

quotidiano lavoro svolto con intenso senso di appartenenza istituzionale e, al tempo stesso, di servizio nei confronti della Collettività, improntato ai più rigorosi canoni di rettitudine e di onestà.

Più ancora che lo spessore di magistrato – che la quotidianità del lavoro ha consentito ad essi di illustrare – voglio sottolineare la qualità morale che ne ha, costantemente, accompagnato l'impegno; quella stessa qualità che rende per me indimenticabile, nel cuore prima ancora che nella coscienza, la comune esperienza vissuta presso questa Sede giudiziaria.

Per loro mi sento di voler rammentare la celebre frase di Luigi Pirandello, per cui *“È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomini, si dev'esser sempre”*¹.

A loro, un ringraziamento non certo formale; al quale sono certo si associno tutti i presenti.

Nel rinviare, quindi, ai contributi che i Colleghi vorranno offrire in esito al mio intervento, sottolineo – quanto al consuntivo dell'attività svolta nel corso del 2016 – come i risultati conseguiti abbiano superato ogni più ottimistica aspettativa.

Il numero complessivo delle **sentenze pubblicate nel 2016** (comprensivo delle sentenze rese in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 del Codice del processo amministrativo) si è ragguagliato a **1242**.

Al fine di dare immediato risalto a tale dato, ricordo che:

- nel corso del 2012 le sentenze pubblicate sono state **572**

- sono state **559** nel 2013

- **718** nel 2014

- **1109** nel 2015.

¹ Da L. Pirandello, *“Il piacere dell'onestà”*

Abbiamo dato spessore, sostanza e, soprattutto, continuità ad una tendenza costantemente accrescitiva del risultato dell'attività giurisdizionale, con un **incremento percentuale**:

- dell'**11,99%** rispetto al **2015**

- del **72,98%** rispetto al precedente anno **2014**

- e, addirittura, del **122,18%** con riferimento all'anno **2013**.

In particolare, l'incremento del dato 2016 rispetto a quello dell'anno precedente riveste particolare significatività, laddove si tenga presente il decremento di un'unità di personale di magistratura sofferto nel predetto anno dalla Sezione, in conseguenza all'adibizione a diversa sede di un magistrato in precedenza ad essa assegnato.

Auspico che l'imminente flusso di accrescimento del personale di magistratura possa consentire al Consiglio di Presidenza – al quale, fin da ora, rivolgo in tal senso un pressante appello – di ripristinare presso questa sede una dotazione di magistrati non inferiore a quella precedente; sì da poter consentire il rinnovato avvio del progetto di accorpamento delle udienze (già autorizzato dallo stesso Consiglio; e, purtroppo, interrotto in conseguenza del venir meno del numero minimo di magistrati utile), per un accrescimento della produttività dell'Ufficio giudiziario.

Pur a fronte della rappresentata contrazione del numero di magistrati in servizio presso questa Sede, in luogo di registrare un corrispondente decremento di produttività (in teoria, ragguagliabile alla percentuale del 20%, in ragione della contrazione a 5 a 4 delle unità di personale di magistratura), il dato complessivo del prodotto dell'attività giurisdizionale si è ulteriormente accresciuto, per oltre il 10 per cento rispetto alla precedente annualità.

Il risultato complessivamente conseguito – anche per effetto dell’implementazione della pubblicazione di decreti decisori, per l’anno **2016** ragguagliatosi a complessivi **812** provvedimenti a fronte dei **206** relativi al **2015** – ha consentito di pervenire ad un forte abbattimento dell’arretrato, in esito al quale si registra una percentuale di riduzione delle pendenze pari al **29,85%** rispetto all’anno precedente.

Uno dei dati più alti su base nazionale.

Nel rinviare, per il dettaglio, alle più articolate evidenze statistiche allegate alla presente relazione, come di consueto sviluppate dal Dott. Giuseppe Fragale, che ringrazio, posso affermare che l’incremento della produttività ha vissuto una stagione di ulteriore e consolidata espansione, fino a pervenire ad un abbattimento dell’arretrato senza precedenti (si consideri, al riguardo, che, se i **ricorsi pendenti**, alla fine del 2013, si ragguagliavano a complessivi **4.181**, alla fine del 2016 la stessa evidenza numerica si sostanzia in **2.265** controversie).

Dato ancor più significativo ove si consideri che, confrontando le pendenze al 31 dicembre 2015 (3.799) con quelle alla fine del trascorso anno (2.665), il decremento in un solo anno si ragguaglia a complessivi 1.134 ricorsi (poco meno di un terzo).

Un compendio delle più rilevanti pronunzie rese dalla Sezione è contenuto in un Allegato alla presente Relazione, per la cui predisposizione va tributato un ringraziamento alla accurata ed attenta opera profusa dalla Collega Donatella Testini.

Ritengo – e ribadisco, in proposito, quanto in precedenti occasioni già sottolineato – che l’efficienza del Sistema-Giustizia transiti elettivamente attraverso la tempistica che la risposta di giustizia sia in grado di offrire ai Cittadini che ad esso si rivolgono al fine di ottenere tutela alle proprie esigenze.

Il senso di dovere istituzionale, unitamente allo spirito di servizio che deve costantemente illuminare l'attività magistratuale, impongono, peraltro, un ulteriore accrescimento dell'impegno da parte di ognuno di noi, al fine di corrispondere, con laboriosità, onore, lealtà e rettitudine, all'alto privilegio che l'Ordinamento ha ritenuto di attribuirci.

Ritengo che non sia ulteriormente dilazionabile una profonda rimeditazione delle modalità attraverso le quali è strutturato lo svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa, onde individuare gli strumenti più opportuni al fine di imprimere a quest'ultima più intenso carattere di accresciuta efficienza.

L'avvento, fin dalla scorsa estate, della firma digitale dei provvedimenti giurisdizionali; e, soprattutto, l'avvio, a far tempo dal 1° gennaio di quest'anno, del Processo Amministrativo Telematico, hanno prodotto incisive e profonde modificazioni nel "farsi" dell'attività giudiziaria.

Nel tributare pubblico riconoscimento di stima e gratitudine all'intensa, feconda e proficua opera profusa, per la concreta operatività di tali significative innovazioni, dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, escludo che, oggi, possa sostenersi che lo svolgimento delle funzioni a noi rimesse riveli profili di sovrapposibilità con gli scenari che hanno caratterizzato un, ancorché recente, passato; e, al tempo stesso, possa dimostrarsi insensibile alle profonde modificazioni che, ora, ne connotano l'attuazione.

E, quindi, è mio avviso – ed auspico, in proposito, che la prossima Consiliatura dell'organo di autogoverno possa, coraggiosamente quanto incisivamente, assumere un ruolo di centralità protagonista – che non sia ulteriormente eludibile l'elaborazione di linee di riassetto volte a meglio coniugare l'evoluzione informatica che stiamo attraversando con strumenti processuali di rinnovato respiro: preordinati a delineare, con generalizzato ambito di operatività, una più certa e contratta tempistica

intercorrente fra la proposizione della domanda giudiziale e la risposta definitiva che ad essa il Sistema-Giustizia è chiamato a rendere.

In tale quadro, torno a sottolineare l'esigenza di porre mano ai criteri di determinazione dei carichi di lavoro dei Magistrati, anche attraverso la promozione di strumenti di programmazione, eventualmente ad articolazione pluriennale, dell'attività giurisdizionale, al fine di rendere duraturo, nel tempo, il già avviato processo di progressivo abbattimento dell'arretrato tuttora esistente.

Il complesso di iniziative adottate da questo Tribunale nel corso del 2016, si è coerentemente posto rispetto alla tratteggiata esigenza di fornire, al tempo stesso, sostanza ed immagine ai necessari interventi di efficientamento dell'attività giurisdizionale.

Nel ringraziare, per l'indispensabile e qualificato apporto collaborativo fornito, il Dott. Costantino Nassis, responsabile della pianificazione dell'attività giurisdizionale, segnalo – in primo luogo – come anche per il corrente anno sia stata rinnovata l'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati operanti sul territorio provinciale di competenza per l'individuazione delle linee strategiche, già promossa e conseguita per i precedenti anni 2015 e 2016.

Ed è stata, coerentemente, avviata e condotta un'attività di calendarizzazione, trattazione e decisione di controversie meritevoli, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza, di trattazione, con particolare riferimento al contenzioso – in materia di misure volte al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, così come in tema di contratti pubblici – che più intensamente caratterizza, sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, così come sotto l'aspetto della rilevanza socio-economica – il territorio di riferimento.

Sono, inoltre, state fissate udienze tematiche – veicolate dalla introduzione di “ruoli aggiunti” – per lo smaltimento dell'arretrato, attraverso la

fissazione di gruppi di affari contenziosi rivelanti omogeneità o affinità sotto il profilo delle sottese problematiche giuridiche, che hanno condotto ad un significativo ridimensionamento di classi di ricorsi caratterizzati da serialità tematica.

Nel testimoniare il definitivo rientro in una situazione di fisiologicità nella trattazione delle controversie suscettibili di essere definite con rito camerale (che, all'inizio del mio mandato, rappresentavano una inquietante emergenza in termini di inaccettabile arretrato, ragguagliato a centinaia di ricorsi inspiegabilmente in attesa di fissazione), evidenzio come, per l'anno 2016, il flusso di entrata di tale contenzioso si sia ragguagliato al 49,46% del totale.

Soltanto i ricorsi per ottemperanza, hanno rappresentato il 38,82% di quelli complessivamente proposti, a comprova di una situazione di diffusa "sofferenza" dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione che caratterizza questa realtà territoriale, segnatamente per quanto concerne il settore sanitario.

Se gli alti flussi di alimentazione annuale del contenzioso suscettibile di essere deciso in sede camerale propongono un così significativo ragguaglio numerico, vieppiù rileva l'opera, faticosa ma incisiva, fin qui svolta dal Tribunale, che finalmente consentirà, fin dal primo semestre dell'anno in corso, di ricondurne nelle previsioni di legge i tempi di trattazione.

Obiettivo, questo, che considero irrinunciabile: pena, altrimenti, l'inaccettabile giustapposizione dell'allungamento dei tempi per pervenire alla definizione delle controversie in discorso rispetto alla – spesso pluriennale – risalenza temporale delle posizioni creditorie, insoddisfatte, fatte valere nei confronti della P.A.

Segnatamente in una realtà, come quella della Provincia di riferimento, contrassegnata da diffusa criticità nella ripresa dell'attività

imprenditoriale, ritengo rivesta particolare rilievo il soddisfacimento delle sofferenze creditorie da parte della P.A. debitrice, suscettibile di consentire l'acquisizione, per gli aventi diritto, di disponibilità finanziarie suscettibili di essere reimpiegate sul mercato.

Il complesso di iniziative intraprese – e che questa Presidenza ha in animo di intensificare anche per il corrente anno 2017, per come concordato con i Consigli dell'Ordine operanti sul territorio – costituisce uno strumento indefettibile al fine di promuovere ed intensificare la fiducia sociale nell'effettività ed incisività del lavoro di questo Tribunale.

Intendiamo proseguire nella strada fin qui intrapresa anche per questo 2017: attraverso la prosecuzione dell'attività di smaltimento dell'arretrato mediante:

- l'implementata adozione dei decreti di perenzione, suscettibile di decrementare i ricorsi pendenti dalle controversie per le quali sia, *medio tempore*, venuto meno l'interesse alla definizione;
- la formazione di ruoli aggiunti di udienza pubblica, a mezzo dei quali avviare a decisione ricorsi assimilati dalla omogeneità delle tematiche coinvolte;
- l'esaurimento della trattazione delle controversie in materia di informative antimafia, mediante inserimento nei ruoli di udienza, a partire dalla pubblica udienza del 22 marzo, dei ricorsi in attesa di definizione, in ordine di presentazione dai più risalenti (2014) fino a quelli maggiormente attuali;
- la formazione dei ruoli di udienza mediante inserimento di un'aliquota degli affari da trattare afferente i ricorsi di meno recente presentazione, all'interno dei quali verranno, con priorità, selezionati quelli per i quali sia stata presentata istanza congiunta di prelievo; quindi, quelli assistiti da istanza di prelievo formulata soltanto da taluna delle parti (all'interno di entrambi tali tipologie di controversie, privilegiandosi quelle per le quali sia stata pronunciato provvedimento cautelare di accoglimento);

- la fissazione prioritaria dei ricorsi suscettibili di essere definiti con rito camerale, ai sensi degli artt. 112-118 c.p.a.

Intendiamo operare, soprattutto, nel segno di una accentuata propensione per l'adozione di misure organizzative che consentano il perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione delle pendenze e di contrazione dei tempi della risposta di giustizia; finalità resa possibile dall'alto livello di qualificazione e dall'assidua propensione collaborativa del personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale.

L'intenso contributo in termini di operosità, efficienza e qualificazione, che caratterizza la quotidiana operatività del personale amministrativo della Sezione, trova fondamento soprattutto nell'opera di carattere organizzativo e direttivo dal Dirigente, dott. Pasquale Alvaro, costantemente e proficuamente profusa; al quale va, quindi, un rinnovato e convinto riconoscimento per l'alta professionalità dimostrata e per la paziente collaborazione prestata a questa Presidenza.

È, poi, mio intendimento operare nel segno di una più stretta e feconda interlocuzione dialettica con le categorie professionali degli operatori del diritto.

In proposito, non posso non registrare, con rammarico, il tiepido riscontro offerto dai Consigli dell'Ordine, così come dalla Camera Amministrativa, alle iniziative che questa Presidenza ha inteso, nel corso del 2016, promuovere per la individuazione di occasioni congiunte di ricerca, studio e di approfondimento, suscettibili di coadiuvare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Se esso rappresenta una delle ricadute possibili dell'espressione di un giudizio, da parte degli operatori del diritto, evidentemente non positivo, con assoluta serenità posso fin da ora affermare che andremo avanti nella promozione e nella realizzazione di quanto finora illustrato.

Così come – e posso, in proposito, rassicurare il cortese uditorio – le critiche, non troppo indirettamente rivoltemi (e talora formulate anche da esponenti di vertice di organismi esponenziali delle categorie produttive) nei confronti di orientamenti giurisprudenziali ritenuti troppo “rigidi”, non hanno avuto, non hanno e non avranno, mai, alcuna possibilità di determinare ricadute decettive sul sereno e coscienzioso perseguimento degli ideali di Giustizia e Legalità, che costituiscono comune matrice identificativa dei Magistrati di questa Sezione.

L'intransigente difesa della Legalità – concetto sul quale mi sono soffermato nel corso delle precedenti inaugurazioni – rappresenta una perdurante stella polare orientativa del nostro impegno.

Alla quale non intendiamo rinunciare, né ora, né mai.

Abbiamo acquisito piena e lucida consapevolezza delle criticità che questo territorio provinciale presenta; e che stabilmente permeano i rapporti civili, politici, sociali, economici, attraverso la quotidiana emersione di fenomeni distorsivi ed inquinanti, quali ricadute di malcostume corruttivo e di devianza malavitosa.

Sentiamo il dovere di ribadire, con accresciuta convinzione, un forte richiamo alla coscienza morale dei cittadini per un intransigente contrasto alla diffusione di variegata e pervasiva patologie distorsive, dovute non soltanto alla capillare presenza della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, ma anche alla valenza decettiva talora opera di consorterie e fenomenologie variamente “associative”, che diffusamente inquinano, ad ogni livello, la gestione della cosa pubblica e la correttezza della civile convivenza.

A tale riguardo, desidero rendere pubblica testimonianza di stima e ringraziamento, come cittadino prima che come magistrato, nei confronti di coloro – il sig. Procuratore della Repubblica; il sig. Prefetto (il cui insediamento, avvenuto nel corso del 2016, non può che essere

accompagnato dal rinnovato augurio per una feconda stagione di lavoro presso questa difficile realtà provinciale); il sig. Questore; il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri (anch'egli insediatosi presso questa Sede durante il 2016; ed al quale estendo l'augurio rivolto al sig. Prefetto); i responsabili tutti delle Forze dell'Ordine – che, con il proprio impegno, hanno illustrato e persistono nell'illustrare il più alto senso di appartenenza e di servizio istituzionali, in un contesto caratterizzato da accresciute difficoltà operative e di intervento.

Una stima ed un ringraziamento che vanno estesi alle donne ed agli uomini tutti delle Forze dell'Ordine, il cui quotidiano impegno, nella intensa criticità del ruolo di contrasto che essi sono chiamati a svolgere, merita ammirato rispetto e convinto plauso.

Ritengo che l'indispensabile azione di contrasto alla cultura della illegalità debba essere, peraltro, accompagnata dal virtuoso avvio di una capillare diffusione della Cultura della Legalità, volta a promuovere, soprattutto nelle più giovani generazioni, la coscienza e l'idealità della Giustizia quale terreno elettivamente deputato a consentire lo svolgimento di una corretta e civile convivenza.

L'illegalità – la diffusione dell'illegalità; il radicamento e/o l'accettazione dell'illegalità – rappresenta un momento di indiscutibile “crisi” all'interno del tessuto civile ed ordinamentale della comunità.

Come argomentato – probabilmente sulla base di (un peraltro risalente) equivoco lessicale – da John F. Kennedy in un discorso tenuto ad Indianapolis il 12 aprile 1959, la parola “crisi” (*weiji*) “scritta in cinese ... è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità”.

Se il “pericolo” insito nella “ratifica” sociale dell'illegalità è visibile – e permea, inquinandolo irreversibilmente, il vivere civile – l’“opportunità” deve essere fornita – non può non essere fornita – dalla riaffermazione

della centralità della Giustizia: e, con essa, della Cultura che ne esprime il fondamento e ne accompagna, necessariamente, il farsi.

Non posso non ricordare quanto affermato a proposito della Giustizia, da Cicerone, secondo cui essa va rispettata e conservata con ogni mezzo, sia per essa stessa – altrimenti non sarebbe giustizia – che per la grandezza del nostro onore e della nostra gloria².

Intendo, pertanto, promuovere un rinnovato sforzo, al quale, qui ed ora, chiamo a collaborare tutte le componenti a vario titolo operanti nella realtà giuridica reggina, al fine di accrescere ed “istituzionalizzare” le occasioni di scambio e confronto, preordinate alla propagazione di quella Cultura del Diritto che rappresenta indispensabile volano per la creazione e l'accrescimento di una sempre più diffusa Civiltà della Legalità.

Tale sforzo auspico possa rivolgersi all'implementazione dei momenti di ricerca, studio ed approfondimento, per i quali alla presenza testimoniale di questo Tribunale – e della volontà di giustizia che ne permea l'operare – auspico possa accompagnarsi l'attivo coinvolgimento non soltanto delle Istituzioni operanti sul territorio, ma anche della realtà accademica della Città, unitamente all'impegno degli operatori del diritto che ne illustrano, con l'alta qualificazione e l'appassionato impegno, il riconosciuto spessore giuridico.

Un sogno, non abbandonato e che spero possa finalmente trovare realizzazione, è la realizzazione di una stabile sede, rivolta alla diffusione e promozione dello studio, ricerca ed approfondimento in materie giuridiche, che possa affiancarsi e sinergicamente operare con l'Istituzione universitaria e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per una desiderata diffusione della Cultura del Diritto e possa porsi quale punto di riferimento soprattutto per le più giovani generazioni.

² *Omni igitur ratione colenda ed retinenda iustitia est, cum ipsa per sese – man aliter iustitia non esset – tum propter amplificationem honoris et gloriae* (Cicerone, *De Officiis*, II, XII)

Soltanto il tempo, coniugato con la fattiva volontà e con il concreto impegno dei soggetti elettivamente deputati a fornire reale spessore a questa aspettativa, potrà fornire adeguata risposta a questo progetto.

Esemplarmente, e nel senso fin qui auspicato, proprio da questa occasione inaugurativa, intende prendere avvio il sinergico coinvolgimento progettuale nell'intento ora manifestato.

Se i Colleghi che dopo di me prenderanno la parola si sono fatti carico di offrire un contributo di riflessione su argomenti rivelanti particolare interesse giuridico, suscettibili di ulteriore approfondimento e confronto, intendo rivolgere il mio riconoscente ringraziamento al Prof. Giuseppe Tropea, che ha con entusiasmo aderito alla proposta da me formulata al fine di illustrare, con l'alta qualificazione e con la profonda ed illuminata cultura, che ne caratterizza l'intensa produzione scientifica, questa occasione inaugurale, attraverso un intervento – in tema di *“Abuso del processo amministrativo”* – che ne concluderà la celebrazione.

Era proprio ad una Personalità promanante da questa così viva e feconda cittadinanza reggina che, emblematicamente, doveva rivolgersi la nostra comune attenzione; perché le forze vive e sane di questa Città ci sono; e sono in grado di conseguire punte di eccellenza e di esemplarità di carattere assoluto.

Ad esse è necessario rivolgersi, con rinnovato entusiasmo e con necessario ottimismo, nella convinzione che una stagione di intensificata promozione e diffusione della Cultura del Diritto possa costituire indispensabile volano per il virtuoso avvio di un sempre più intenso e fattivo coinvolgimento della società civile reggina in un percorso di riaffermazione della Legalità.

Che la Giustizia sia indispensabile volano per la promozione della Legalità e per l'innalzamento virtuoso della civiltà di un popolo non è revocabile in dubbio: non potendo dimenticare, con Aristotele, che *“la giustizia [è] la*

*più importante delle virtù, e che né la stella della sera né la stella del mattino siano altrettanto degne di ammirazione". Essa è "virtù perfetta soprattutto perché è esercizio della virtù nella sua completezza. Inoltre, è perfetta perché chi la possiede può esercitare la virtù anche verso gli altri e non solo verso se stesso: molti, infatti, sanno esercitare la virtù nelle loro cose personali, ma non sono capaci di esercitarla nei rapporti con gli altri"*³.

In occasione della Relazione per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017, tenutasi in Consiglio di Stato lo scorso 31 gennaio, abbiamo avuto modo di ascoltare come, in uno scenario di *"liquidità ... della società nell'era della globalizzazione"*, *"cambiano, si fondono e scompaiono i corpi intermedi della società, nonché le istituzioni e le loro forme organizzative; diritto pubblico e diritto privato non si scontrano come un tempo, ma si mescolano continuamente"*: sì che il compito del giurista è quello di *"analizzare istituzioni concrete in mutamento per cercare di comprendere le regole di tale cambiamento"*⁴.

Di fronte a tale prospettiva, credo che, lungi dal limitarci ad un rassegnato tentativo di intercettare il cambiamento e di cercarne di interpretarne i meccanismi "regolatori" (ove esistenti e/o suscettibili di ricognizione), sia, piuttosto, necessario rammentare il richiamo, forte e più che mai attuale, di Santi Romano, per cui *"maggiori saranno i contrasti che dalla specificazione delle forze sociali e dalla loro crescita e organizzata potenza deriveranno, più indispensabile apparirà l'affermazione del principio, che il potere pubblico non potrà considerarsi che come indivisibile nella sua spettanza, per quanto più larga e più confacente possa rendersi la partecipazione delle varie classi sociali al suo servizio"*⁵.

³ Aristotele, *Etica Nicomachea*, Libro V

⁴ Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, Relazione del Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, pagg. 4-5

⁵ Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*

Centrale si dimostra, nello scenario di trasformazione di cui stiamo percorrendo, forse, soltanto i primi passi, il ruolo del diritto amministrativo; e, con esso della Giustizia amministrativa.

Come rilevato, con lucida e quanto mai attuale analisi, da Vittorio Emanuele Orlando, è al diritto amministrativo che *“Spetta tutta l’attività giuridica dello Stato ..., comprendendovi l’organizzazione dell’amministrazione e la teoria dei mezzi generali di cui l’amministrazione dispone. Quanto all’ingerenza sociale, bisogna distinguere: tutto ciò che costituisce il contenuto economico o sociale dell’amministrazione, che resterà quindi una scienza eminentemente sociale e non giuridica. Ma in quanto l’ingerenza sociale assume poi, sia pure derivatamente, forme giuridiche, è naturale ed è conforme ad una buona logica sistematica che essa rientri nel campo di una scienza giuridica la quale non può esser che il diritto amministrativo”*⁶.

Consapevoli dell’alto ruolo che tutti gli operatori della Giustizia amministrativa sono, più che mai oggi, chiamati a svolgere in questo quadro, e con queste prospettive, ci apprestiamo ad inaugurare l’Anno giudiziario 2017; con l’impegno, autenticamente forte, di continuare ad operare con lo stesso spirito di servizio e con il medesimo senso di appartenenza istituzionale che hanno, fin qui, accompagnato la nostra presenza a Reggio Calabria.

In Reggio di Calabria, addì 23 febbraio 2017

Roberto Politi

⁶ V.E. Orlando, *Principii di diritto amministrativo*

Allegato 1: Rassegna di giurisprudenza 2016, a cura della d.ssa avv. Donatella
Testini – Magistrato T.A.R. Reggio Calabria

Allegato 2: Appendice statistica, a cura del dott. Giuseppe Fragale – Referente per
l'elaborazione e lo sviluppo delle evidenze informatiche del T.A.R. Reggio
Calabria



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

*RELAZIONE PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017*

Allegato 1. Rassegna di giurisprudenza 2016

A cura della d.ssa avv. Donatella Testini – Magistrato T.A.R. Reggio Calabria

Sentenza 13 gennaio 2016 n. 29 (Pres. Politi, est. Tropiano)

Deciccia c. Comune di Reggio Calabria

1. Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Rapporti tra il provvedimento di ingiunzione e quello di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

2. Edilizia e urbanistica - Demolizione - Notificazione ex art. 140 c.p.c del provvedimento di ingiunzione - Mera formula di stile - Nullità- Sussiste.

1. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime sono connessi e consequenziali all'ordine di demolizione delle opere e di ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili e sono soggetti a caducazione automatica nel caso di annullamento della presupposta ordinanza di demolizione. Per le stesse ragioni, se è vero che la notifica dell'ordine di demolizione al proprietario, oltretutto all'autore dell'abuso, è il presupposto per il successivo provvedimento di acquisizione del sedime al patrimonio comunale, è altrettanto vero che quest'ultimo, costituendo sanzione per l'inottemperanza dell'ordine di demolizione, non può essere pronunciato nei confronti di chi non sia stato destinatario dell'ordine di demolizione; pertanto, se la mancata notifica al proprietario dell'ordine demolitorio non inficia la legittimità dello stesso, nondimeno preclude l'emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

2. E' nulla la notificazione del provvedimento di ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo che riporti nella relata posta in calce la formula di stile "*si notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per assenza della destinataria*", senza indicazione alcuna del tentativo di ricerca delle persone in grado di ricevere la copia dell'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; nella specie, inoltre, la copia dell'atto che contiene l'attestazione del compimento delle formalità è gravemente lacunosa in quanto non indica il numero della raccomandata inviata al destinatario né la data e neppure vi è prova alcuna dell'invio e della ricezione effettivi della detta lettera A/R con ricevuta di ritorno.

Sentenza 26 gennaio 2016 n. 70 (Pres. Polit, est. Fontana)

Polimeno ed altri c. Provincia di Reggio Calabria ed altri

1. Comune e Provincia – Giunte municipali – Rispetto del principio di pari opportunità uomo-donna (c.d. quote rosa) – Necessità – Sussiste anche in assenza di apposita previsione nello Statuto.

2. Comune e Provincia – Giunte provinciali – Rispetto del principio di pari opportunità uomo-donna (c.d. quote rosa) – Necessità – Sussiste anche in assenza di precise indicazioni numeriche – Nomina di un solo assessore di sesso femminile – Illegittimità.

3. Comune e Provincia – Giunte comunali e provinciali – Atto di nomina – Costituisce atto di alta amministrazione – Sindacabilità di esso da parte del G.A. – Sussiste – Limiti.

1. Tutti gli atti di nomina delle Giunte municipali debbono essere adottati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 56/2014 in materia di pari opportunità; né l'attuazione della norma stessa può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto.

2. Sebbene l'attuazione del precetto tendente a garantire la pari opportunità dei generi non sia, allo stato, vincolata dalla previsione, con riferimento alla composizione delle Giunte provinciali, di precise indicazioni numeriche (le vigenti previsioni legislative concernono – ex art. 1, comma 137, della L. 56/2014 – le sole Giunte comunali dei centri con popolazione superiore ai 3.000 abitanti), tuttavia non può pervenirsi ad una sostanziale elusione del precetto per mezzo di provvedimenti che, pur formalmente garantistici in ordine al rispetto della parità di genere, di fatto si sostanziano nella elusione della portata conformativa indotta dalle citate norme: come, appunto, nel caso in cui il Presidente della Giunta Provinciale abbia provveduto a nominare un solo assessore appartenente al genere femminile.

3. L'elevato contenuto discrezionale che connota le valutazioni di opportunità che ispirano la composizione della Giunta e l'individuazione dei suoi membri, in ragione del rapporto di natura fiduciaria che si instaura tra assessori e Sindaco, rende agevole l'inquadramento dell'atto di nomina dell'organo giuntale tra quelli di alta amministrazione, come tale non svincolato dal raggiungimento di predeterminati obiettivi e con conseguente sottoposizione al sindacato giurisdizionale sotto il profilo non dell'opportunità della scelta ma dell'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere (sia pur latamente) discrezionale e, dunque, con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza motivazionale.

Sentenza 4 febbraio 2016 n. 127 (Pres. Politi, est. Fontana)
Serraino c. Comune di Villa San Giovanni

*Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali
– Costruzione abusiva – Ordine di demolizione – Destinatari.*

Quando vi è un illecito edilizio, paesaggistico o demaniale, l'Amministrazione deve emanare l'ordine di demolizione nei confronti del proprietario, poco importando che questi lo sia diventato dopo la commissione dell'abuso: il passaggio di proprietà non incide sul potere dell'Amministrazione di reprimere gli abusi.

La questione sul chi abbia realizzato effettivamente tali opere abusive è priva di rilevanza sul punto, dovendo porsi allorquando l'Amministrazione – dopo aver se del caso eseguito coattivamente l'ingiunzione di demolizione – con un distinto atto ponga a carico del ricorrente le relative spese.

Sentenza 10 febbraio 2016 n. 165 (Pres. Politi, est. Tropiano)
Comune di Bianco c. Comune di Bovalino

*Giurisdizione e competenza – Accordo fra Comuni – Azione di regresso –
Giurisdizione A.G.O.*

La devoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni alla giurisdizione esclusiva del G.A. , di cui all'art. 133; I comma, lett. a), c.p.a., non può ritenersi estesa a qualsiasi domanda giudiziale che ad essi sia anche solo fenomenicamente collegata, a prescindere dall'esercizio (anche mediato) di potere amministrativo.

L'azione di regresso esercitata da un Comune nei confronti di un altro per la ripetizione delle somme corrisposte in forza di un accordo fra gli stessi ha un carattere schiettamente privatistico, che non viene immutato dall'inserimento, meramente occasionale e fenomenico, in ambito pubblicistico, con conseguente devoluzione della controversia all'A.G.O.

Sentenza 17 febbraio 2016 n. 187 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria ed altri

1. Informativa antimafia – Funzione preventiva – Accertamento in sede penale – Prescinde.

2. Informativa antimafia – Rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata – Ulteriori elementi ed elementi indiziari – Sussiste,

3. Sequestro – Nomina di amministratori giudiziari – Interruzione del giudizio – Non sussiste.

4. Sequestro – Nomina di amministratori giudiziari – Interesse alla decisione – Persiste.

1. L'informativa antimafia, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose (e quindi al condizionamento in atto dell'attività di impresa), ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo ovvero della possibilità che possa verificarsi il tentativo di ingerenza o di infiltrazione nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.

2. Il rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi.

Se pure è vero, in base alle regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze e ulteriori elementi indiziari che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi. l'eventuale attività pregiudizievole posta in essere da un genitore o da un figlio non può riverberarsi automaticamente sull'attività imprenditoriale di soggetti legati da rapporto di parentela che, senza loro colpa, verrebbero relegati nell'impossibilità di svolgere attività lecite e costituzionalmente tutelate e l'applicazione automatica della misura interdittiva rappresenterebbe, inoltre, un irragionevole ostacolo allo svolgimento di un regime di vita lavorativa improntato al rispetto della legge nelle

aree geografiche del Paese contraddistinte da una forte presenza di organizzazioni criminali (nel caso di specie, oltre al legame familiare, vi era un rapporto di lavoro dipendente del soggetto controindicato con la società colpita da interdittiva).

3 – 4. La sottoposizione della società ricorrente a sequestro, con accessiva nomina di amministratori giudiziari e “sostituzione” dell’originario procuratore in giudizio, non integra gli estremi dell’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c e non fa venir meno l’interesse alla decisione del gravame.

*** **

Sentenza 17 febbraio 2016 n. 195 (Pres. ed est. Politi)

Polimeni c. Ministero della Giustizia

Spese giudiziali – Rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo – Utilizzo di strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD – Criterio del costo – Applicazione analogica – Sussiste.

In attesa del regolamento previsto dall’art. 40 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n.115 del 2002), l’art. 269 del medesimo T.U. prevede che “*per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico*”.

Tale tabella elenca i diversi tipi di supporto (cassetta fonografica e video fonografica, dischetto informatico da 1,44 MB e *compact-disk*) ed il corrispondente diritto di copia forfettizzato; non sono disciplinati gli hard disk esterni (HD) e le chiavette USB, aventi capacità di memoria variabile ma tendenzialmente pressoché illimitata in relazione alle finalità cui assolvere in ambito giudiziario, né i DVD, aventi capacità di memoria compresa tra i 4,7 e i 18,8 GB (da 7 a 27 volte superiore al CD), né i *Blu-ray* (BR), aventi capacità di memoria pari a 25, 50 o 100 GB (da 35 a 140 volte superiore al CD). Né, tanto meno, trova disciplina nella normativa di riferimento il c.d. *MIRRORING*, che nel linguaggio informatico designa la realizzazione di una copia esatta di un insieme di dati, conseguita attraverso una procedura di duplicazione di un disco, ovvero di un sito.

Peraltro, il citato art. 40 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina l’attività di necessario adeguamento legislativo del diritto di copia (anche) con riferimento all’evoluzione dei mezzi tecnologici, mantiene fermo il riferimento al parametro dei “costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti” Dunque, dinanzi ad una lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione,

ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l'utilizzo, occorre fare ricorso all'analogia utilizzando il criterio guida del "costo". Ciò conduce a ritenere che, in attesa del regolamento previsto dall'articolo 40 cit., gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da *floppy* e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di Euro 295,16.

*** **

Sentenza 25 febbraio 2016 n. 241 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria

1. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Per anni cinque – Episodi di violenza verificatisi durante o in occasione dell'allenamento di una squadra di calcio; Rapporto di causalità diretta con la manifestazione sportiva. Sussiste.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO). Ordine e sicurezza pubblica – Funzione preventiva – Ampia discrezionalità – Sussiste.

3. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Applicabilità dell'art. 7 L. n. 241/90 – Esclusione.

1. L'art. 6, I comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa. Episodi di violenza verificatisi durante o in occasione dell'allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (di cui all'art. 2 -bis, I comma, del decreto legge 20 agosto 2001 n. 336, convertito nella legge 19 ottobre 2001 n. 377), pertanto, sono strettamente collegati con le "manifestazioni sportive", secondo un rapporto di diretta causalità e ben possono costituire idoneo presupposto giustificativo al potere del Questore di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche.

2. L'art. 6, I comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 attribuisce al Questore un potere interdittivo esercitabile nei riguardi di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in

considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci, con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, ascrivibile a semplici condotte che possano comportare o agevolare situazioni di allarme e di pericolo, in quanto comportamenti in astratto innocui possono coinvolgere soggetti più facinorosi e violenti, con esiti imprevedibili.

3. L'art. 6, I comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 attribuisce al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l'adozione di un provvedimento che, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere preceduto necessariamente dall'avviso di avvio del procedimento.

Sentenza 9 marzo 2016 n. 267 (Pres. Politi, est. Testini)

***Omissis* c. Comune di Reggio Calabria e Provincia di Reggio Calabria**

1. Appalto – Normativa antimafia – Rapporto con il codice dei contratti – Criterio ed effetti.

2. Appalto – Gara – Esclusione – Inosservanza obbligo di comunicare eventuale informativa negativa interdittiva – Legittimità.

3. Appalto – Normativa antimafia – Informativa prefettizia – Verifiche – Soggetti destinatari – Individuazione.

4. Appalto – Normativa antimafia – Informativa prefettizia – Efficacia temporale.

1. Le disposizioni del codice dei contratti pubblici devono intendersi applicabili unitamente alle disposizioni del codice antimafia. Il codice antimafia costituisce, in materia di certificazioni, un sistema di preclusioni alla contrattazione con le P.A. parallelo a quello disciplinato dall'art. 38 c.c.p., al quale il successivo art. 247 fa espresso rinvio. Tale rinvio ha l'effetto pratico di evitare che le disposizioni del codice dei contratti pubblici espressamente dedicate al contrasto del fenomeno mafioso ed

alle sue interazioni con il settore degli appalti pubblici possano essere interpretate in senso sostitutivo e non già meramente integrativo rispetto alla disciplina generale in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

2. E' legittima la clausola del bando che, a pena di esclusione, prevede l'obbligo di comunicare se vi sia stata o meno una informativa negativa di carattere interdittivo: per un principio generale dell'ordinamento, la parte, ai sensi degli artt. 1137 e 1338 c.c., nel corso delle trattative, ha l'obbligo del *clare loqui*, quale precipitato dell'ancor più generale obbligo di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., specie quando l'altra le abbia chiesto di comunicare se vi siano possibili ragioni ostative alla stipula del contratto

3. In tema di informativa prefettizia, premesso che la forma societaria, accompagnata o meno da personalità giuridica, è solo uno "schermo" rispetto al necessario substrato degli individui che attraverso la stessa operano, è evidente che le verifiche antimafia vanno condotte nei confronti delle persone fisiche che compongono gli enti volta a volta considerati, come espressamente individuati dall'art. 85, II comma, D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

4. L'efficacia annuale dell'informativa antimafia riguarda la sola informativa positiva, vale a dire quella con cui si attesti l'insussistenza del pericolo di infiltrazione e non già i riscontri indicativi del pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine di cui all'art. 86, II comma, D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Sentenza 9 marzo 2016 n. 272 (Pres. Politi, est. Testini)

Punturiero c. Comune di San Ferdinando

Impiego pubblico - Assistenza legale - Dipendenti Enti locali - Rimborso spese - Automaticità - Esclusione - Coinvolgimento dell'Ente nella scelta dell'avvocato - Necessità.

La possibilità prevista dall'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, di rimborso delle spese legali sopportate dai dipendenti degli enti locali per procedimenti giudiziari a loro carico, non è automatica, ma è conseguenza della sussistenza di presupposti di legge quali: la tutela dei diritti e interessi facenti capo all'ente, la connessione del contenzioso all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente nonché la conclusione del

procedimento con una sentenza di assoluzione; deve, pertanto, escludersi che il detto rimborso possa avvenire a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale.

*** **

Sentenza 23 marzo 2016 n. 316 (Pres. Politi, est. Fontana)

Omissis c. Prefettura di Reggio Calabria e Agenzia delle Dogane

Porti – Autorità Portuale – Permesso di accesso in porto – Interdittiva antimafia – Revoca – Intuitus personae – Legittimità.

E' legittimo il provvedimento di revoca del permesso di accesso in porto fondato sull'adozione di interdittiva antimafia, emessa nei confronti di impresa esercente l'attività di trasporto merci per conto terzi all'interno del porto attesa la natura concessoria del permesso di accesso e la rilevanza dell'*intuitus personae* di cui all'art. 68 cod. nav. e dei relativi regolamenti attuativi.

*** **

Sentenza 13 aprile 2016 n. 398 (Pres. Politi, est. Tropiano)

Omissis c. Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e Ministero dell'Interno

1. Mutuo per le vittime dell'usura – Natura concessoria – Diritto soggettivo – Non configurabile.

2. Mutuo per le vittime dell'usura – Determinazione del quantum – Criteri – Autovincolo e giudicato – Rilevano.

3. Mutuo per le vittime dell'usura – Responsabilità ex art. 1218 c.c. della p.A. – Errata determinazione del quantum – Sussiste.

1. Il mutuo concesso alle vittime dell'usura di cui all'art. 14 della legge n. 108/96 ha natura concessoria e non dà luogo ad una posizione giuridica di diritto soggettivo.

2. La determinazione del *quantum del* mutuo ad opera dell'autorità deve assumere l'importo del cd. danno da usura, di cui all'art. 14, IV comma, quale mero limite massimo e *range* entro il quale stimare l'importo concedibile, fatti salvi l'autovincolo e

la presenza di un giudicato che impongano di determinare il *quantum* in misura esattamente pari al “danno da usura” .

3. La responsabilità dell’Autorità che determina erroneamente l’importo del mutuo, a seguito dell’apertura del relativo procedimento su istanza di parte e di un giudicato intervenuto sulla spettanza del beneficio, ha natura di responsabilità da inadempimento *ex art. 1218 cc.*, con applicazione del relativo statuto civilistico.

••• •••

Sentenza 19 aprile 2016 n. 420 (Pres. Politi, est. Testini)

Ielacqua c. Comune di Molochio

1. Giurisdizione e competenza – Amministrazione pubblica – Funzionari onorari – Pretese economiche – Determinazione della giurisdizione in base alla natura della posizione giuridica azionata – Necessità – Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza – Amministrazione pubblica – Funzionari onorari – Pretesa di rimborso delle spese legali sostenute dal membro laico di una commissione di concorso – Procedimento penale correlato all’espletamento dell’incarico – Giurisdizione dell’A.G.O.

1. Nei casi di pretese patrimoniali fondate sull’esercizio da parte di un soggetto della funzione onoraria, la giurisdizione va ripartita in base al criterio ordinario e dunque attribuendo al G.O. le liti su diritti soggettivi e al G.A. quelle su interessi legittimi.

2. E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di rimborso delle spese legali sostenute dal membro laico di una commissione di concorso per far fronte a procedimenti penali correlati all’espletamento dell’incarico, trattandosi di un’azione diretta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto dell’Amministrazione, ha la natura di diritto soggettivo, sulla quale la giurisdizione spetta al G.O.

••• •••

Sentenza 10 maggio 2016 n. 464 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istruzione scolastica – Formazione delle classi – Alunni disabili – Assegnazione di un alunno disabile ad una classe determinata, anche in sovrannumero – Doverosità – Sussiste

1. Il diritto all'istruzione del minore portatore di *handicap* ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività, sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.: l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di *handicap*, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno.

2. E' illegittimo il diniego di trasferimento di un alunno affetto da "disturbo dello specchio autistico" da una sezione ad un'altra della prima classe della scuola primaria in quanto la configurazione dell'ambito dimensionale delle classi in relazione al numero massimo di studenti in esse suscettibili di essere ammessi è recessiva rispetto alla piena espansione del diritto all'istruzione ed all'assistenza scolastica in favore di soggetti affetti da così gravi disabilità della sfera relazionale e, nella specie, rispetto all'esigenza di garantire all'alunno un ambiente scolastico caratterizzato dalla presenza di altri bambini che con il medesimo avevano precedentemente frequentato la medesima scuola per l'infanzia.

Sentenza 3 giugno 2016 n. 628 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed Istituto comprensivo statale di Condofuri – Bova

Istruzione scolastica – Alunni diversamente abili – Non ammissione alla classe successiva – Di uno studente portatore di handicap (in quanto affetto da ritardo mentale lieve) – Mancata predisposizione degli strumenti di sostegno e/o di personalizzazione del percorso didattico/formativo – Illegittimità.

Sebbene il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe successiva sia espressione di una valutazione di non raggiungimento di un livello di preparazione e maturità adeguati, nonché della necessità di dare allo studente stesso l'opportunità di recuperare, grazie alla ripetizione dell'anno scolastico, il *deficit* di apprendimento

(onde consentirgli di accedere alla classe successiva con il bagaglio di competenze culturali utili ad un proficuo proseguimento del corso di studi), quando esso consegua ad una complessiva valutazione di non idoneità dello studente che trovi univoco fondamento nelle criticità di apprendimento dallo stesso manifestate nel corso dell'anno scolastico - senza che i relativi rilievi, dallo stesso corpo docente formulati, abbiano mai dato luogo alla predisposizione degli strumenti di sostegno e/o di personalizzazione del percorso didattico/formativo previsti dalla legge - è invalidato da siffatta omissione, in quanto contrastante non soltanto con la normazione primaria di settore, ma finanche con precetti di rango costituzionale (artt. 3, 34 e 38).

*** **

Sentenza 9 giugno 2016 n. 664 (Pres. Politi, est. Testini)

Omissis e omissis c. Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria ed altri

1. Informativa antimafia – Misura straordinaria ex art. 32 d.l. n. 90/2014 – Contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – Non sussiste.

2. Informativa antimafia – Misura straordinaria ex art. 32 d.l. n. 90/2014 – Rinnovazione degli organi sociali – Straordinaria e temporanea gestione – Presupposti – Differenze.

1. È inconferente la dedotta violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per contrasto dell'art. 32 d.l. n. 90/2014 con il principio della personalità della responsabilità penale e, in particolare, con l'art. 6, par. 1 della C.E.D.U. e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale, attesa la natura amministrativa del commissariamento ex art. 32 e la sua funzione di protezione dell'interesse pubblico al conseguimento della prestazione appaltata, che va altresì a salvaguardare l'interesse stesso dell'impresa.

2. Ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, la misura del commissariamento costituisce il provvedimento da adottare in via ordinaria per finalità di prevenzione delle infiltrazioni criminali. L'individuazione del provvedimento da applicare e, dunque, la scelta fra le misure di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 32 deve avvenire sulla base della rilevanza della situazione accertata dal Prefetto con il provvedimento inibitorio.

Concordemente a quanto sancito dalle Seconde Linee Guida adottate dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'A.N.A.C. in data 27 gennaio 2015, è possibile per il Prefetto dare corso all'ordine di rinnovazione degli organi sociali solo nell'ipotesi in cui si possa ritenere che i tentativi di infiltrazione criminale siano suscettibili di essere

eliminati attraverso l'allontanamento di singoli soggetti dalla titolarità degli organi sociali. Negli altri casi, invece, il Prefetto dovrà direttamente disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione, procedendo alla nomina degli amministratori, destinati ad esercitare tutti i poteri degli organi di amministrazione e direzione, con riguardo all'esecuzione del contratto in relazione al quale ricorre l'esigenza di tutelare gli interessi pubblici di cui all'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014. A titolo esemplificativo, richiedono l'adozione della straordinaria e temporanea amministrazione quelle situazioni in cui i tentativi di infiltrazione criminale coinvolgano anche gli assetti proprietari dell'impresa o soggetti titolari di più cariche sociali. Tali circostanze denotano, infatti, *ex se* un livello di compromissione dell'impresa particolarmente forte e diffuso che non può essere sterilizzato attraverso l'ordine di rinnovazione del singolo organo di amministrazione, direzione o controllo, conseguente insussistenza di un onere motivazione in capo all'Autorità circa la scelta della misura commissariale adottata.

Ordinanza 16 giugno 2016 n. 706 (Pres. ed est. Politi)

Carmela Adele Ester Rosaria Quattrone ed altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Avvocatura dello Stato

1. Avvocatura dello Stato - Disciplina dei compensi spettanti ad Avvocati e Procuratori dello Stato ex art. 9 d.l. n. 90/2014 - Questione di legittimità costituzionale - In relazione agli artt. 77, II comma, 3, 23 e 53 Cost, - Non manifesta infondatezza.

2. Avvocatura dello Stato - Disciplina dei compensi spettanti ad Avvocati e Procuratori dello Stato - Assoggettamento al "tetto retributivo" di cui all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, all'art. 1, comma 489, l. n. 147/2013 e all'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011 - Questione di legittimità costituzionale - In relazione agli artt. 3 e 97 Cost, - Non manifesta infondatezza.

1. Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 77, II comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3, 4 e 6, del d.l. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 114/2014.

In primo luogo, non è dato conto, nel provvedimento, delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l'adozione — a mezzo di decreto legge — delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 9.

Deve, inoltre, dubitarsi della compatibilità costituzionale della disciplina de qua rispetto all'ulteriore parametro di cui all'art. 3 Cost., segnatamente, per quanto concerne la lamentata violazione del principio di uguaglianza tra la disciplina riservata agli Avvocati dello Stato e quella regolante gli Avvocati di altre Amministrazioni pubbliche, con riferimento alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (commi 3 e 4 dell'art. 9 cit.). In particolare, la corresponsione nei limiti del 50% delle somme liquidate nei provvedimenti giurisdizionali in favore dell'Amministrazione, in caso di vittoria della causa, comporta l'assegnazione, ai soli Avvocati dello Stato, di un trattamento variabile peggiorativo rispetto agli altri Avvocati pubblici. Ciò assume il carattere di una penalizzazione discriminante, soprattutto se il trattamento deteriore consegue alla mera appartenenza all'Avvocatura dello Stato e non sia "collegata" ad una soglia stipendiale specifica. Né tale difformità di trattamento trova giustificazione nel livello della "componente fissa" della retribuzione degli Avvocati dello Stato, non potendo addursi a pretesa giustificazione la circostanza per cui siffatta componente fissa sarebbe superiore, in media, a quella degli Avvocati delle Amministrazioni pubbliche, che hanno statuti e inquadramenti che mutano da un ente all'altro senza possibilità di individuazione di una disciplina giuridico/economica unitaria. Peraltro, anche la fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 9 d.l. n. 90/2014 delinea, con accentuata valenza discriminatoria, il diversificato trattamento riservato agli Avvocati e Procuratori dello Stato rispetto agli altri Avvocati pubblici, atteso che soltanto per i primi è affatto esclusa, in presenza di sentenza favorevole con compensazione delle spese, la previsione di compenso alcuno, laddove per i secondi è all'uopo individuato il solo limite massimo rappresentato dallo stanziamento di bilancio per l'anno 2013.

Infine, con l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 9 cit. — disciplina che manifesta il carattere di prelievo tributario "a regime" — vengono ad essere vulnerati, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, esclusivamente gli Avvocati e Procuratori dello Stato, in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

2. Va rimessa al vaglio di compatibilità costituzionale la previsione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 90/2014, nella parte in cui, assoggettando (anche) il riconoscimento dei compensi professionali spettanti ad Avvocati e Procuratori dello Stato al "tetto retributivo" — di cui all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, all'art. 1, comma 489, l. n. 147/2013 e all'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011 — (pur trattandosi di emolumenti, spettanti a titolo di remunerazione per attività professionale, non sussumibili nel *genus* della "retribuzione" in senso proprio), induce un effetto (non solo potenzialmente) "disincentivante" ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato delle più elevate e qualificate risorse professionali (depotenziando l'*appeal*,

segnatamente nei confronti degli Avvocati del libero foro, del concorso per la qualifica dell'Avvocato dello Stato), con riveniente vulnerazione sia dei principi di cui all'art. 97 Cost. — nella misura in cui tale disciplina determina un meno efficace perseguimento delle finalità pubbliche intrinseche alla tutela delle ragioni dello Stato e degli enti patrocinati dalla stessa Avvocatura — che dell'art. 3 Cost., nella parte in cui l'assoggettamento al “limite retributivo” di che trattasi integra la presenza di un elemento discriminante, atteso che la pur omogenea applicazione di siffatto “limite” a tutti i legali dipendenti da Pubbliche Amministrazioni (ex art. 9, comma 1), assume accentuato rilievo “penalizzante” per gli Avvocati e Procuratori dello Stato, rispetto agli altri Avvocati “pubblici”, proprio in ragione della maggiormente limitata partecipazione alla ripartizione dei compensi che differenzia, *in pejus*, il trattamento ora riservato ai primi rispetto ai secondi. Tutto ciò, soprattutto laddove si consideri l'evidente valenza “premiante” e/o “incentivante” propria della configurazione del sistema di corresponsione dei compensi *de quibus* nell'originario assetto di cui al r.d. n. 1611/1993. Tale elemento di “premiarietà”, praticamente “eclissato” per la sola Avvocatura dello Stato, viene a porre la definizione dei giudizi — quanto, ovviamente, alla liquidazione delle spese — su una curva di sostanziale indifferenza; determinando, fra l'altro, conseguenze non irrilevanti anche per ciò che concerne la definizione stragiudiziale o transattiva delle controversie, in ordine alla quale l'Avvocato dello Stato, sulla base della riforma all'esame, non partecipa dei compensi neppure in quota parte, diversamente dal previgente regime (e la cui rilevanza viene, con ogni evidenza, in considerazione laddove siffatta definizione si riveli preordinata a scongiurare eventuali rischi di soccombenza, con effetti diretti sulla finanza pubblica).

Sentenza 23 luglio 2016 n. 842 (Pres. ed est. Politi)

Pontari c. Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Reggio Calabria

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Diniego -Appartenente alle Forze di polizia - Richiesta di porto d'armi ulteriore rispetto all'arma di ordinanza - Assenza di esposizione a rischi potenziali non fronteggiabili con l'arma in dotazione - Legittimità.

È legittimo il diniego, nei confronti di appartenente alle Forze di polizia, di concessione di un porto d'armi ulteriore rispetto all'arma di ordinanza laddove sia stata evidenziata l'esclusione, a carico dell'interessato, di situazione di esposizione a rischi potenziali non fronteggiabili con l'arma al medesimo in dotazione. Peraltro, non viene — né può venire — in considerazione l'idoneità della dotazione delle Forze dell'ordine

ai fini di che trattasi, involgendo tale apprezzamento profili di merito che, con ogni evidenza, risultano inattuabili all'interno del giudizio di legittimità; né, altrimenti, la più agevole occultabilità e/o maneggevolezza di un'arma diversa da quella in dotazione può, *ex se* riguardata, assurgere a presupposto legittimante il rilascio del titolo.

Sentenza 8 agosto 2016 n. 884 (Pres. Politi, est. Testini)

Candito c. Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Istituto Superiore di Scienze Religiose Mons. Vincenzo Zoccali ed altro

1. Accesso ai documenti - Soggetti passivi - Autorità ecclesiastiche diverse da enti centrali della Chiesa cattolica - Sono comprese .

2. Accesso ai documenti - Diniego - Termine per ricorrere - Inosservanza - Reiterazione dell'istanza - Ammissibilità - Condizioni.

1. In materia di riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione, le Autorità ecclesiastiche che non siano qualificabili Enti centrali della Chiesa cattolica sono suscettibili nella sfera soggettiva passiva del diritto di accesso prevista dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione, collaborando con il Ministero dell'Istruzione nella selezione del personale docente e dunque svolgenti, in *parte qua*, un servizio pubblico.

2. Il termine per impugnare le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è di natura decadenziale; pertanto, la mancata contestazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, salvo che il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero, ancora, l'Amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione.

Sentenza 2 settembre 2016 n. 894 (Pres. Politi, est. Testini)

Caterina c. Ministero della Difesa

1-2. Pubblico impiego – Dipendenti statali – Elezione a Consigliere comunale o provinciale – Disciplina prevista dall’art. 78, VI comma, del D.lgs. n. 267/2000 – Finalità ed estensione – Individuazione – Divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale – Sussiste – Interesse legittimo al trasferimento trasferito presso la sede più idonea per lo svolgimento del mandato. Sussiste.

3. Pubblico impiego – Dipendenti statali – Elezione a Consigliere comunale – Istanza di differimento del trasferimento richiesto per espletamento del mandato elettivo – Diniego della P.A. – Generico riferimento a preminenti esigenze di servizio – Illegittimità.

1. L’art. 78, VI comma, del D.lgs. n. 267/2000, nel disporre che: “*Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità*”, ha lo scopo di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio e dunque di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale, possibilmente senza limitazioni riconducibili all’attività lavorativa svolta.

2. L’art. 78, VI comma, del D.lgs. n. 267/2000 prevede un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale, mentre la richiesta di avvicinamento deve essere esaminata tenendo sempre conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse. In base a tale disposizione: a) sussiste il diritto del dipendente a permanere nella sede di assegnazione durante tutto il periodo in cui mantiene la carica; b) il dipendente ha un interesse legittimo ad essere trasferito presso la sede più idonea per lo svolgimento del mandato. Secondo il chiaro tenore della norma in parola, dunque, durante il mandato elettorale il dipendente può essere trasferito solo con il suo “consenso espresso” (che costituisce presupposto indefettibile di legittimità della variazione di sede), mentre l’avvicinamento costituisce, invece, un beneficio soggetto a varie condizioni,

*** **

Sentenza 8 settembre n. 899 (Pres. Politi, est. Fontana)

Cooperativa Sociale Baby Braccio di Ferro c. Comune di Reggio Calabria

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Trasformazione edilizia – Alterazione della sagoma

La perimetrazione del porticato non può essere ricompresa nelle attività di manutenzione straordinaria di cui alla lettera a) dell'art. 6, II comma, del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di attività che altera la sagoma dell'edificio. Nella fattispecie, emerge che l'opera realizza una trasformazione edilizia poiché viene a dotare di una superficie supplementare l'immobile situato a piano terra del fabbricato (in difformità dell'originario permesso a costruire). Trattasi, peraltro, di un'opera di non facile rimozione in quanto ancorata stabilmente al suolo per mezzo di assi di acciaio che sostengono i pannelli trasparenti che fungono da recinzione.

Sentenza 21 settembre 2016 n. 946 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria

1. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Obbligo di firma – Giurisdizione A.G.O.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Per anni cinque – Nei confronti di un giocatore di calcio – Provvedimenti di competenza degli organi di disciplina sportiva – Autonomia.

3. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Indici concreti ed attuali di pericolo – Necessità.

4. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Lesione dell'ordine e della sicurezza pubblici – Invasione di campo – Sussiste Fattispecie.

5. Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) – Commisurazione temporale dell'inibitoria – Congruità e proporzionalità rispetto alla condotta.

1. Qualora il provvedimento di DASPO, oltre a comminare il divieto di accesso a manifestazioni sportive, imponga anche l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. e le censure articolate nel relativo ricorso si riferiscano anche ad esso, viene meno *in parte qua* la cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, essendo competente il giudice ordinario: il senso della disciplina contenuta nell'art. 6 della legge 401/1989 è quello di evidenziare come il controllo sui presupposti di legittimità dell'obbligo di presentazione appartenga per definizione all'autorità giudiziaria

ordinaria, ricadendo nella generale giurisdizione amministrativa di legittimità unicamente l'impugnazione del provvedimento recante il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

2. La Suprema Corte di Cassazione (in ciò seguita da un costante orientamento del giudice amministrativo) ha enunciato il principio di diritto secondo cui le misure adottabili ai sensi della legge 401 del 1989, art. 6, trovano applicazione anche nei confronti di tesserati di federazioni sportive, indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva (Cass. pen. n. 33864/2007); e ciò in relazione ad atti di violenza causati da tesserati nei confronti di altri tesserati nell'ambito della competizione sportiva cui stavano partecipando.

3. Se il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere imposto non solo nel caso di accertata "lesione", ma anche in caso di "pericolo di lesione" dell'ordine pubblico, come in presenza di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (in quanto l'intento del Legislatore è quello di elevare la soglia di prevenzione di possibili turbative dell'ordine pubblico, in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta posti in essere in occasione di manifestazioni sportive di grande richiamo e partecipazione), nondimeno, l'anticipazione della soglia di sanzionabilità del comportamento tenuto in occasione di una manifestazione sportiva non può spingersi fino a colpire condotte meramente ipotetiche, ovvero non assistite da alcun elemento concreto o comunque univocamente atto a concretizzare un pericolo per la sicurezza e la moralità pubblica; con la conseguenza che l'adozione dei provvedimenti di prevenzione *ex art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401*, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblici, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva.

4. La spirale di violenti scontri fisici tra i giocatori delle squadre rivali, di fatto determinata dall'espulsione di un giocatore a causa della commissione di un fallo di gioco, coinvolgenti anche l'arbitro, e culminata nell'invasione del campo da parte di sostenitori locali e dall'attiva partecipazione di questi ultimi alle aggressioni, è presupposto legittimante l'esercizio del potere inibitorio del Questore atteso che, le predette condotte, lungi dal rivelare mera potenzialità lesiva, disvelano *ex factis* la concreta lesione dell'ordine e della sicurezza pubblici (come dimostrato dall'invasione di campo).

5. Il rapporto inferenziale che deve intercorrere tra la qualificazione e configurazione della condotta dell'interessato (contestualizzata nell'evento occorso) e la commisurazione temporale dell'inibitoria deve essere ispirata ai canoni di congruità e proporzionalità, declinati avendo presente che la regola del "mezzo più mite" è talvolta recessiva di fronte alle esigenze di risolvere gli inconvenienti ai pubblici interessi e, analogamente, che il grado di soddisfazione degli altri interessi costituisce un vincolo quantitativo della scelta che deve essere bilanciato con l'adeguatezza relativa alle circostanze di fatto.

Sentenza 18 ottobre 2016 n. 1009 (Pres. Politi, est. Testini)

Seminara c. Comune di Maropati

1. Comune e Provincia – Consigliere comunale – Decadenza – Assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive – Rispetto degli aspetti garantistici della procedura – Necessità – Ragioni.

2. Comune e Provincia – Consigliere comunale – Decadenza – Assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive – Giustificazioni – Possono essere anche fornite ex post.

3-4. Comune e Provincia – Consigliere comunale – Decadenza – Assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive – Giustificazioni – Devono essere conferenti.

1. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum*, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore; il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.

2. Nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo ciò avvenire successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

3. Le assenze dalle sedute del Consiglio comunale possono dar luogo a decadenza quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per

motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo; poiché l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova.

4. E' illegittima la delibera del Consiglio comunale con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla carica di una consigliera comunale che si è assentata per tre sedute consecutive, ritenendo irrilevanti due certificati medici prodotti dalla stessa ed attestanti la necessità di riposo e cura in due dei tre giorni contestati, atteso che in tal caso le giustificazioni addotte a sostegno delle tre assenze "per malattia" non appaiono né estremamente generiche né sfornite di prova.

*** **

Sentenza 28 ottobre 2016 n. 1065 (Pres. Politi, est. Tropiano)

Omissis c. Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria

Interdittiva antimafia – Impresa individuale esercente attività di trasporto di passeggeri a mezzo taxi – Assenza di condizioni ostative riguardanti l'interessata – Legami parentali – Onere di motivazione rafforzato – Sussiste – Illegittimità.

Nell'attività di trasporto di passeggeri a mezzo taxi svolta da un'impresa individuale, non strutturata alla stregua di un'attività complessa, bensì incentrata sulla fornitura di una prestazione personale, non è individuabile quell'ampia gamma di condotte gestionali ed organizzative che si rinvencono nelle imprese soggettivamente complesse. Qualora, in concreto, vengano in considerazione solo atti diretti alla fornitura della prestazione, manca quella tipica zona giuridico-fattuale della vita di un'impresa organizzata nell'ambito della quale si insinua facilmente il condizionamento mafioso. È, pertanto, illegittima l'interdittiva antimafia che difetti in motivazione dell'individuazione delle modalità concrete con cui gli ambienti criminali possano insinuarsi, traendone vantaggio, nell'attività *de qua*.

*** **

Sentenza 2 novembre 2016 n. 1079 (Pres. Politi, est. Fontana)

Consorzio Stabile S.C.A.R.L. c Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Calabria ed altri

Contratti della P.A. – Gara —Consoziata raggiunta da misura interdittiva antimafia – Richiesta di sostituzione – Esclusione – Illegittimità

Va garantita l'estensione del sistema delle esclusioni previsto per le Associazioni temporanee di impresa anche ai Consorzi (quali che siano le modalità attraverso le quali essi partecipano ad una procedura di gara), nel caso in cui una delle imprese associate (o consorziate) sia raggiunta da informativa prefettizia interdittiva. La sostituzione dell'impresa raggiunta da interdittiva va consentita da parte della stazione appaltante anche prima della stipula del contratto.

Sentenza 11 novembre 2016 n. 1134 (Pres. ed est. Politi)

Omissis c. Ministero dell'Interno ed altri

1. Informativa antimafia – Rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata – Ulteriori presupposti di rilevanza.

2. Informativa antimafia – Accertamento in sede penale – Risalenza nel tempo degli elementi sintomatici ed indiziari – Non rileva.

3. Informativa antimafia – Termine ex art. 4, IV comma, del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 – Natura sollecitatoria.

1. Il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi.

I rapporti di natura parentale assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata.

2. E' legittima l'informativa antimafia che si fondi su idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici, sotto il profilo della presenza di uno stretto vincolo

parentale riguardante l'amministratore e socio della società interdetta con soggetti riferibili a consorterie mafiose, di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, suscettibili di sconsigliare l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione. Al riguardo non è necessario un grado di concluzione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, anche se risalenti nel tempo.

3. Il termine di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, al pari di quelli previsti in via generale dalla legge sul procedimento amministrativo, ha carattere chiaramente acceleratorio ed il suo decorso non determina né il venir meno del potere amministrativo, né l'illegittimità dell'atto e del conseguente provvedimento adottato sulla base delle predette informazioni: sarebbe paradossale ritenere che alla scadenza di un termine posto nell'interesse pubblico alla sollecita individuazione di cause inibitorie, per fenomeni di rilevantissimo disvalore sociale, alla stipulazione di contratti e all'erogazione di contributi pubblici e, in definitiva, all'attribuzione di risorse della collettività a persone sospette di colludere con organizzazioni criminali, si accompagni l'impossibilità per l'amministrazione di far valere quelle cause inibitorie con conseguente penalizzazione dell'interesse pubblico per la cui cura il potere è stato attribuito e contrasto con la ratio della normazione in materia.

Sentenza 29 novembre 2016 n. 1169 (Pres. Politi, est. Testini)

ASCOA Associazione provinciale delle piccole e medie imprese ed altri c. Regione Calabria ed altri

Camera di commercio - Organi - Presidente - Annullamento dell'elezione in s.g. - Prolungamento della reggenza vice presidente in pendenza appello e oltre il termine statutario - Scioglimento del Consiglio - Illegittimità.

E' illegittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 5, II comma, lett. a) e c), L. 29 dicembre 1993 n. 580, il Presidente della Giunta regionale ha sciolto il Consiglio della Camera di commercio, e ciò con riferimento al fatto che quest'ultimo, a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'elezione del presidente, aveva deciso di continuare ad operare con il vice presidente vicario fino alla definizione del giudizio di merito dinanzi al Consiglio di Stato (e quindi, nella specie, per un periodo di tempo

eccedente il termine di trenta giorni di reggenza previsto dallo statuto), senza aderire all'invito della Regione e del Ministero dello sviluppo economico di procedere a nuove elezioni.

Oltre a non ricorrere l'ipotesi di decadenza di cui alla citata lett. c), la fattispecie non può essere sussunta *sic et simpliciter* nell'ipotesi di scioglimento per impossibilità di assicurare il normale funzionamento dell'organo consiliare di cui alla predetta lett. a), poiché tale impossibilità non deriva *ex se* dal prolungamento della reggenza oltre il termine statutario, ma va provata in concreto.

*** **

Sentenza 30 novembre 2016 n.1186 (Pres. Politi, est. Testini)

Gentile c. A.T.A.M .s.p.a. e Gima Service s.r.l.

1. Appalto - Forniture e servizi - Gara - Ammissione - Requisiti - Servizi analoghi - Significato e portata.

2. Appalto - Forniture e servizi - Sorveglianza sanitaria - Natura di servizio intellettuale - Modalità di affidamento - Criterio del prezzo più basso - Illegittimità

1. Nel caso in cui con il bando venga richiesto ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la Stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la *ratio* del requisito va individuata nel contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

2. Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non consente in alcun modo l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei servizi di natura intellettuale di importo superiore a 40.000 euro, quand'anche questi presentino uno dei caratteri alternativamente indicati dall'art. 95, IV comma, del nuovo codice dei contratti. (Nella specie, si trattava del servizio di sorveglianza sanitaria, riconducibile alla categoria dei servizi di natura intellettuale, da aggiudicarsi esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3).

*** **

Sentenza 5 dicembre 2016 n. 1220 (Pres. Politi, est. Fontana)

Omissis c. Ministero dell'Interno, Comune di Reggio Calabria, Azienda ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" ed altro.

1. Appalto – Normativa antimafia – Informativa prefettizia – Pericolo di infiltrazione – Operazioni societarie lecite – Criterio di rilevanza – Fattispecie.

2. Appalto – Normativa antimafia – Informativa prefettizia – Poteri doveri della P.A. – Individuazione.

1. Ai fini della identificazione di un pericolo di infiltrazione mafiosa e con riferimento all'emanazione di una interdittiva antimafia, rilevano anche le operazioni societarie (forme di scissione e fusione tra società nonché cessione o affitto del ramo d'azienda) che, apparentemente lecite, sono compiute allo scopo di eludere gli stringenti limiti della normativa in discorso; pertanto, in presenza di fattori qualificanti, la cessione del ramo d'azienda può costituire uno strumento per mezzo del quale una impresa divenuta incapace a contrarre con la pubblica amministrazione può continuare a lucrare indebitamente, insinuandosi nel contesto aziendale di un'altra impresa (cessionaria) e mantenendo il controllo della specifica attività .

2. Ai sensi degli artt. 83, 84 e 67 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a seguito dell'emanazione dell'informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un tale atto abilitativo, esso va ritirato, con atto di natura vincolata, che si limitare a constatare l'avvenuta emanazione della misura *de qua*.

Sentenza 15 dicembre 2015 n. 1280 (Pres. ed est. Politi)

Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Comune di Lauereana di Borrello

Tributi locali – I.M.U. – Tariffa – Regolamento di determinazione – Adozione oltre approvazione bilancio di previsione – Illegittimità.

E' illegittima la delibera comunale di determinazione delle aliquote I.M.U. adottata quando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era ormai scaduto, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione ("*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno).

Sulla inderogabilità del predetto termine non incidono né l'eventuale autorizzazione all'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge (con atto avente natura eccezionale, in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale); né la previsione dell'art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; e, successivamente, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per cui *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”* (limitandosi tale previsione a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, ma non incidendo sulla natura perentoria del termine).

*** **

Sentenza 15 dicembre 2016 n. 1315 (Pres. Politi, est. Tropiano)

Istituto di Vigilanza Europol s.r.l. c. Regione Calabria e Sicurpiana s.r.l.

1. Appalto – Offerte anomale – Verifica – Rispetto delle norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro – Necessità – Sussiste.

2. Appalto – Offerte anomale – Verifica – Giustificazioni che fanno riferimento all'applicazione di un “contratto di prossimità” ai sensi dell'art. 8 del D.L. n.138/2011 – Condizioni di ammissibilità.

1. In tema di giudizio di anomalia dell'offerta, il rinvio operato dall'art. 97, V comma, lett. a), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al precedente art. 30, III comma, implica che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono tenuti a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull'anomalia dell'offerta; ne consegue il vincolato esito della dovuta esclusione dell'offerta proposta in spregio degli obblighi retributivi minimi, e ciò anche indipendentemente dalla congruità dell'offerta valutata nel suo complesso, in ciò sostanziandosi il *novum* rispetto alla pregressa disciplina.

2. L'ambito di operatività del c.d. contratto di prossimità è definito dall'art. 8, II comma, del D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011) mediante una elencazione di carattere tassativo, come confermato dalla sentenza n. 221 della Corte Costituzionale del 4 ottobre 2012. Il ribasso del costo del lavoro rispetto alle tabelle, pertanto, non può essere giustificato invocando l'applicazione di un "contratto di prossimità" se l'oggetto dell'appalto non ha attinenza con le attività tassativamente previste dall'art. 8, II comma, del D.L. n. 138/2011.



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

*RELAZIONE PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017*

Allegato 2. Appendice statistica

A cura del dott. Giuseppe Fragale – Referente per l'elaborazione e lo
sviluppo delle evidenze informatiche del T.A.R. Reggio Calabria

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2012	2012 %	2013	2013 %	2014	2014 %	2015	2015 %	2016	2016 %
Lazio	12.690	24,72%	14.045	25,58%	17.742	28,01%	16.715	27,08%	16.620	30,46%
Piemonte	1.233	2,40%	1.386	2,52%	1.544	2,44%	1.454	2,36%	1.325	2,43%
Valle d'Aosta	85	0,17%	67	0,12%	77	0,12%	65	0,11%	67	0,12%
Lombardia	4.580	8,92%	4.450	8,11%	5.349	8,44%	5.560	9,01%	4.586	8,40%
Trento	351	0,68%	327	0,60%	505	0,80%	471	0,76%	340	0,62%
Bolzano	282	0,55%	364	0,66%	427	0,67%	305	0,49%	336	0,62%
Veneto	1.934	3,77%	1.929	3,51%	1.817	2,87%	1.835	2,97%	1.611	2,95%
Friuli V. G.	476	0,93%	398	0,73%	478	0,75%	503	0,81%	501	0,92%
Liguria	1.324	2,58%	1.371	2,50%	1.384	2,18%	1.148	1,86%	1.040	1,91%
Emilia Romagna	1.638	3,19%	1.475	2,69%	1.200	1,89%	1.518	2,46%	1.378	2,53%
Toscana	2.035	3,96%	1.899	3,46%	2.222	3,51%	2.087	3,38%	1.779	3,26%
Umbria	726	1,41%	595	1,08%	859	1,36%	1.004	1,63%	490	0,90%
Marche	871	1,70%	1.026	1,87%	877	1,38%	814	1,32%	765	1,40%
Abruzzo	1.449	2,82%	1.481	2,70%	1.312	2,07%	1.059	1,72%	1.048	1,92%
Molise	339	0,66%	414	0,75%	464	0,73%	472	0,76%	432	0,79%
Campania	7.709	15,02%	8.700	15,85%	9.600	15,16%	9.546	15,47%	8.265	15,15%
Puglia	3.956	7,71%	4.014	7,31%	4.794	7,57%	4.915	7,96%	3.487	6,39%
Basilicata	499	0,97%	675	1,23%	935	1,48%	1.082	1,75%	625	1,15%
Calabria	2.242	4,37%	2.556	4,66%	3.013	4,76%	3.273	5,30%	2.605	4,77%
Sicilia	5.831	11,36%	6.571	11,97%	7.409	11,70%	6.877	11,14%	6.198	11,36%
Sardegna	1.088	2,12%	1.153	2,10%	1.335	2,11%	1.020	1,65%	1.067	1,96%
TOTALI	51.338	100%	54.896	100%	63.343	100%	61.723	100%	54.565	100%

T.A.R. RC - Attività 2007 - 2016 per classificazione (secondo i codici ISTAT)



Classificazione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Accesso ai documenti	26	31	72	45	34	34	31	27	67	72
Agricoltura e foreste	5	11	8	17	4	6	10	1	0	0
Ambiente	13	10	12	9	5	2	1	4	1	0
Antichità e belle arti	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	65	86	62	67	54	53	38	40	44	32
Autorità indipendenti	0	0	0	4	0	2	1	0	0	2
Autorizzazioni e concessioni	73	61	21	19	30	37	41	38	51	49
Caccia e pesca	8	23	17	22	12	16	12	1	2	1
Carabinieri	4	9	4	5	3	7	5	3	5	1
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0	8	3	3	3	1	0	0	0	0
Cittadinanza	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Commercio, artigianato	18	11	17	8	17	7	10	8	2	4
Comune e provincia	7	14	11	2	10	19	53	42	42	35
Demanio statale e regionale	8	5	10	23	14	7	7	6	1	1
Edilizia ed urbanistica	148	177	107	143	122	129	129	94	176	111
Elezioni	21	1	1	5	3	3	2	3	3	1
Enti pubblici in generale	2	2	6	4	1	1	5	2	10	0
Esecuzione del giudicato	47	40	33	68	94	123	154	328	419	335
Espropriazione per pubblica utilità	31	27	32	26	22	23	12	9	9	6
Farmacia	0	4	0	2	1	4	2	0	0	2
Forze armate	16	6	3	0	2	1	3	3	1	0
Industria	0	0	2	1	2	2	2	0	0	1
Inquinamento	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0
Istruzione	38	46	25	23	15	18	13	6	6	7
Leva militare	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Magistrati	5	2	0	0	2	2	0	1	1	0
Non classificabili	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	1	1	4	0	3	0	2	0	1	4
Polizia di stato	50	150	59	21	17	9	11	9	3	0
Professioni e mestieri	81	59	38	30	30	19	13	16	17	8
Pubblico impiego	81	93	110	111	62	80	92	61	33	60
Regione	0	7	1	3	2	4	7	9	8	4
Regolamento di competenza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Revocazione (giudizio)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi pubblici	2	6	11	8	8	9	4	6	8	5
Servizio sanitario	473	477	55	27	10	11	11	5	8	2
Sicurezza pubblica	3	26	47	66	69	94	67	86	92	93
Stranieri	39	24	16	26	87	32	19	41	37	25
Università degli studi	28	8	4	3	10	6	1	2	0	0
Vittime del dovere	2	1	0	4	2	0	5	5	0	1
Classificazione non indicata	0	0	0	0	8	0	0	0	1	77
TOTALE	1.315	1.436	795	796	758	767	767	858	1.049	940

T.A.R. Calabria – sez. staccata di Reggio Calabria	
Ricorsi depositati nel 2016	
Classificazione per principali aree tematiche	
Oggetto	Quantità
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	31
Informative interdittive antimafia	14
Armi	60
Altre autorizzazioni di pubblica sicurezza	33
Edilizia (P.R.G. - abusi)	61
Espropriazione per pubblica utilità	12
Risarcimento danni	11
Alloggi popolari (graduatorie assegnazione e contributi)	16
Demanio	9
Sanità pubblica	2
Istruzione pubblica	7
Pubblico impiego (concorsi)	3
Pubblico impiego (altro)	57
Contributi e finanziamenti	3
Esami avvocato	7
Stranieri	23
Silenzio	25
Esecuzione del giudicato	365
Accesso agli atti	75
Altro	126
TOTALE	940

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2011	758	62	116	332	684	201	4.053	8	4.946
2012	767	70	168	226	442	131	2.714	8	3.295
2013	767	135	181	304	486	73	1.175	8	1.742
2014	858	15	126	291	631	87	372	13	1.103
2015	1.049	3	99	319	882	227	206	5	1.320
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062

Confronto attività giurisdizionale 2015 – 2016




	Sentenze e sent. brevi	Var. % Sentenze	Decreti decisorii	Var. % Decreti decisorii	Ordinanze Cautelari	Var. % Ordinanze Cautelari	Ordinanze collegiali	Var. % Ordinanze collegiali
2015	1.109		206		277		171	
2016	1.242	11,99%	812	294,17%	187	-32,49%	147	-14,04%

Dettaglio attività giurisdizionale 2016

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2016

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2000	22.874	6
2000	3.147	6
2001	1.759	8
2002	1.794	3
2003	2.551	1
2004	1.994	4
2005	1.290	3
2006	1.286	11
2007	1.315	137
2008	1.446	405
2009	786	298
2010	799	196
2011	758	137
2012	767	137
2013	767	197
2014	858	193
2015	1.049	335
2016	940	588
TOTALI	45.240	2.665


Distribuzione ricorsi pendenti



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2010	11.309		
Pendenti al 31/12/2011	7.785	– 3.524	– 31,16 %
Pendenti al 31/12/2012	5.208	– 2.577	– 33,1 %
Pendenti al 31/12/2013	4.181	– 1.027	– 17,18 %
Pendenti al 31/12/2014	4.019	– 162	– 4,03 %
Pendenti al 31/12/2015	3.799	– 220	– 5,47 %
Pendenti al 31/12/2016	2.665	– 1.134	– 29,85 %

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2016

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	686
I) Altri decreti decisori	126
L) Totale decreti decisori (H + I)	812
M) Decreti ingiuntivi	8
N) Decreti cautelari	44
O) Decreti presidenziali	235
P) Ordinanze presidenziali	2

Giudizi con rito camerale (Ottemperanza, Silenzio, Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2015	389
Ricorsi introitati 2016	465
Ricorsi trattati pre 2016	389
Ricorsi definiti pre 2016	387
Ricorsi trattati 2016	248
Ricorsi definiti 2016	244
Ricorsi pendenti al 31/12/2016	279

Decreti ingiuntivi	Numero
Ricorsi introitati	8
Ricorsi esitati	8
Ricorsi opposti	6

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	27
Camere di consiglio	28

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2016

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	40
		Sospensiva respinta	143
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze Collegiali e sentenze interlocutorie)		104
1.3	Istruttorie presidenziali		2
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		3
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		44
TOTALE			336

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		50
2.2	Dichiarative:		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	42
	2.2.2	Incompetenza	5
	2.2.3	Irricevibilità	17
	2.2.4	Inammissibilità	107
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	69
	2.2.6	Improcedibilità	106
	2.2.7	Rinunzia al giudizio	3
	2.2.8	Perenzione	686
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	8
	2.2.12	Estinzione	110
	2.2.13	Altre	91
	2.2.14	Decreti decisori	812
TOTALE			1.201
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	640
	3.2	Rigetto	352
TOTALE			992
TOTALE (2+3)			2.193

PERSONALE DI MAGISTRATURA IN SERVIZIO ALL' 1/1/2016

NOME E COGNOME	Qualifica
Roberto Politi	<i>Presidente</i>
Filippo Maria Tropiano	<i>Referendario</i>
Francesca Romano	<i>Referendario</i>
Angela Fontana	<i>Referendario</i>
Donatella Testini	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI MAGISTRATURA IN SERVIZIO ALL' 1/1/2017

NOME E COGNOME	Qualifica
Roberto Politi	<i>Presidente</i>
Filippo Maria Tropiano	<i>Referendario</i>
Angela Fontana	<i>Referendario</i>
Donatella Testini	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2016

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III – F4	ruolo
Nassis Costantino	Area III – F4	ruolo
Volpe Antonio Mario	Area III – F1	ruolo
Putorti Elisabetta	Area II – F4	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II – F3	ruolo
Musarra Riccardo	Area II – F3	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II – F3	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II – F2 INFORMATICO	ruolo
Pileio Antonino	Area II – F2	ruolo
Polimeni Consolato	Area II – F2	ruolo
Periti Valerio	Area II – F2	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I – F2	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I – F2	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I – F1	ruolo

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2017

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III – F4	ruolo
Nassis Costantino	Area III – F4	ruolo
Volpe Antonio Mario	Area III – F1	ruolo
Putorti Elisabetta	Area II – F4	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II – F3	ruolo
Musarra Riccardo	Area II – F3	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II – F3	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II – F2 INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela ⁷	Area II – F2	comando ⁸
Pileio Antonino	Area II – F2	ruolo
Polimeni Consolato	Area II – F2	ruolo
Periti Valerio	Area II – F2	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I – F2	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I – F2	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I – F1	ruolo

⁷ In servizio dall'1 aprile 2016

⁸ Dal Comune di Condofuri (RC)